



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

52 / 2020 del 21/02/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020- PROVVEDIMENTO RINNOVO



OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020 - PROVVEDIMENTO RINNOVO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 19/2020, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con DGR n. 1478 del 30.03.2011, la Giunta Regionale della Lombardia ha affidato a questa Azienda il compito di stipulare ed attivare i protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (CNSAS) ex L. n. 74/2001, per l'attività di soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo;
- con deliberazioni AREU n. 126 del 14.07.2011 e n. 194 del 14.07.2014 sono state approvate, rispettivamente, per il triennio 2011-2013 per il triennio 2014 -2016, le convenzioni tra l'AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo stabilendo le modalità e le condizioni per il supporto allo svolgimento dei relativi interventi;

RILEVATO che:

- AREU riconosce nell'attività del CNSAS il perseguimento di un interesse di carattere generale e di pubblica utilità, in ragione di quanto disposto dall'art. 1 della L. 74/2001 e dalla Legge Regionale n. 5 del 17 marzo 2015;
- in attuazione a quanto sopra AREU, per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia intende avvalersi della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale:
 - dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001, addestrati alla movimentazione e al soccorso in ambiente montano, ipogeo e ostile
 - intende mettere a disposizione di AREU nell'ambito della propria attività istituzionale di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio (comma 2, art. 1 della Legge n. 74/2001);

VISTO il parere legale acquisito da AREU, rilasciato in data 22.02.2017 dall'Avv. Vittoria Luciano, dal quale si evince, tra l'altro, che:

- nell'ambito dell'organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza possono essere stipulate convenzioni con il CNSAS volte a disciplinare i servizi di soccorso ed elisoccorso;
- al CNSAS, in quanto Associazione di Promozione Sociale, è consentito – seppur in via sussidiaria e ausiliaria – esercitare attività di carattere commerciale;
- la legge 383/2000, nel prevedere la facoltà degli enti pubblici di stipulare appositi rapporti di natura convenzionale con le APS, non pone alcun'altra limitazione al ricorso a tale strumento negoziale che non sia quella afferente il relativo oggetto,

nel senso che la convenzione deve disciplinare lo svolgimento di attività previste dallo statuto in favore di terzi;

- considerata pertanto "La possibilità di ricondurre nell'alveo del rapporto convenzionale anche tali prestazioni (n.d.r. servizi resi dietro riconoscimento di un corrispettivo) discende, in conclusione, da un lato, dal fatto che le stesse siano funzionali all'espletamento di attività di soccorso ed elisoccorso in emergenza-urgenza, in ragione del quale l'art. 2, comma 3, legge 74/2001, consente appunto la stipula di convenzioni; dall'altro, che l'art. 30, legge 383/00 non distingua, nell'ambito delle attività che possono essere dedotte nelle convenzioni con la APS quelle prestate dalle associazioni verso il pagamento di un corrispettivo – prestazioni che le APS, seppur con i limiti di cui si è detto, sono legittimate a rendere – da quelle rese a fronte del rimborso delle spese effettivamente sostenute.";

DATO ATTO che, con provvedimento deliberativo AREU n. 2017/ 83 del 21.03.2017 è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con il CNSAS per il triennio 2017-2019, con durata sino al 31.12.2019, e che il rapporto di collaborazione si è svolto in modo positivo nel periodo di riferimento;

RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio oggetto di convenzione;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che, con nota prot. AREU 2019/ 13717 del 23.12.2019 l'Azienda ha richiesto a CNSAS di procedere al rinnovo della predetta convenzione mediante scambio di idonea corrispondenza e sino al 29.02.2019, ottenendo da CNSAS riscontro positivo di cui alla nota prot. AREU 2019/13828 del 30.12.2019;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la prosecuzione della convenzione, agli atti presso i competenti uffici aziendali, tra l'AREU e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS – Servizio Regionale Lombardo, con sede in Pescate (LC) Via Roma n. 134, nella quale sono definite, tra l'altro, le modalità e le condizioni di collaborazione tra le parti per il supporto allo svolgimento degli interventi d'urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato con o senza medico, nonché il recupero di persone incolumi in difficoltà, e il trasporto dal luogo dell'evento al primo mezzo di soccorso di AREU
2. di stabilire che la predetto rinnovo di convenzione ha durata dalla di sottoscrizione sino al 29.02.2020, con esclusione del tacito rinnovo, regolando gli eventuali pregressi rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 01.01.2020;
3. di dare atto che il finanziamento della convenzione 2019-2020 viene garantito nell'ambito del finanziamento regionale assegnato ad AREU in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per gli esercizi di riferimento;
4. di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento, per il periodo dal 01.01.2020 al 29.02.2020, sono contabilizzati nel Bilancio preventivo di esercizio anno 2020 al conto n. 30.20.22.90 ("RIMBORSO SERVIZIO SOCCORSO

ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS)”) e stimati in:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
SPESE DI MANTENIMENTO	305.750,67 €
PROGETTI	25.833,33 €
COMMERCIALI (IVA INCLUSA)	325.332,17 €
TOTALE	656.916,17 €

precisando che i predetti importi saranno computati in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale del CNSAS;

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente SC Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico



PROPOSTA DI DELIBERA N. 19/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU E CNSAS LOMBARDO PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020- PROVVEDIMENTO RINNOVO

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 13/02/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)